

ALLEGATO A

MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI COMPONENTI DI ORGANI DI CONTROLLO DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 10 DEL 2010 NONCHE' PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL PREDETTO ELENCO.

1. Istituzione dell'elenco dei componenti degli organi di controllo delle agenzie e degli enti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge provinciale n. 10 del 2010.

Presso il Servizio provinciale competente in materia di nomine e designazioni della Provincia autonoma di Trento è istituito, ai sensi dell'art. 8 bis della legge provinciale 8 giugno 2010, n. 10, l'elenco per le nomine e designazioni dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali delle agenzie e degli enti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge provinciale n. 10 del 2010.

Nel predetto elenco sono inseriti, su domanda dell'interessato:

1. i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*";
2. i funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno tre anni.

In considerazione della diversa tipologia di soggetti abilitati all'iscrizione all'elenco in esame, l'elenco medesimo si articola in due diverse sezioni.

La prima, nella quale vengono iscritti i soggetti di cui alla precedente lettera a), è denominata "*Sezione n. 1-Revisori legali*". La seconda, nella quale vengono iscritti i soggetti di cui alla precedente lettera b), è denominata "*Sezione n. 2-Funzionari provinciali*".

Per ciascuna sezione l'iscrizione all'elenco è effettuata secondo l'ordine alfabetico degli iscritti.

Per ciascun iscritto l'elenco riporta:

1. i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita);
2. la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali, ai fini dell'iscrizione nella predetta "Sezione n. 1-revisori legali";
3. la sussistenza del requisito concernente l'esperienza almeno triennale maturata in materia finanziario-contabile, ai fini dell'iscrizione nella predetta "Sezione n. 2-Funzionari provinciali" ed, eventualmente, l'iscrizione del funzionario provinciale nel registro dei revisori legali, con indicazione di data e numero dell'iscrizione medesima.

Il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di nomine e designazioni della Provincia provvede, con propria determinazione, all'iscrizione nell'elenco dei nominativi di coloro che hanno fatto domanda entro il termine previsto dal successivo punto 2) e che risultano in possesso dei requisiti prescritti.

La consultazione e pubblicità dell'elenco medesimo sono garantite mediante la pubblicazione sul sito internet della Provincia autonoma di Trento.

2. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, gli interessati, **entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 9 dicembre 2015**, presentano al Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia autonoma di Trento la seguente documentazione:

- a) domanda di iscrizione all'elenco, redatta utilizzando l'apposito fac-simile da presentarsi nel termine predetto nel rispetto di una delle seguenti modalità:
 - deposito in originale presso gli Uffici del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia autonoma di Trento, siti in Piazza Dante, n. 15 - Trento;
 - invio a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al predetto Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia autonoma di Trento, Piazza Dante, n. 15 - Trento;
 - invio a mezzo fax al numero: 0461 493690 ovvero mediante posta elettronica o certificata alla seguente casella pec: serv.giuntaelettoriale@pec.provincia.tn.it, nel rispetto di quanto prescritto con deliberazione di Giunta provinciale n. 1594 del 2 agosto 2013;
- b) *curriculum vitae* sottoscritto (modello europeo);
- c) fotocopia del documento di identità del dichiarante (limitatamente alle ipotesi in cui la domanda non sia sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero, se trasmessa via posta elettronica, non sia stata sottoscritta con firma digitale).

3. Aggiornamento dei dati dell'elenco. Presentazione di nuove domande di iscrizione.

L'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici o professionali riportati nell'elenco, a seguito di variazioni degli stessi intervenute successivamente alla data di iscrizione, sono comunicate direttamente dall'interessato al Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia autonoma di Trento con le medesime modalità ammesse per la presentazione della domanda di iscrizione originaria. Le variazioni sono riportate tempestivamente nell'elenco.

Con riferimento alle domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato al precedente punto 2), l'aggiornamento dell'elenco mediante l'inserimento di nuovi iscritti è effettuato all'esito dell'istruttoria sulle relative domande presentate con le modalità indicate al medesimo punto 2).

L'iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia.

4. Cancellazione dall'elenco.

L'Amministrazione provinciale, a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e sulla sussistenza dei requisiti richiesti, anche dopo l'avvenuta iscrizione nell'elenco.

Ferme le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, il riscontro della carenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica negli organi di controllo ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2010 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

La cancellazione d'ufficio dall'elenco è disposta anche nel caso di intervenute variazioni dei requisiti professionali, regolarmente comunicate dall'iscritto secondo quanto indicato dal punto 3), qualora tali variazioni siano suscettibili di precludere l'attribuzione della carica ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2010.

E' fatta salva -in capo al singolo iscritto- la facoltà di chiedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo la cancellazione dall'elenco con decorrenza immediata.

La cancellazione dall'elenco è disposta con determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia.